N. /15 R.G. notizie di reato
N. /15 R.G. Tribunale

N. /15 Reg. Sentenze
Data del Deposito:
Data di Irrevocabilità: 29-09-2015
N. _____ Reg. Esec.
N. _____ Reg. Rec. Crediti
Iscrizione nel SIC il _____

TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di **Monza** - in composizione monocratica - in persona del giudice **dott. Emanuele MANCINI**, all'udienza del **29/09/2015**, ha pronunciato e pubblicato **mediante lettura del dispositivo** la seguente

SENTENZA
a seguito di
giudizio abbreviato

nei confronti di:
V. C. nato a il ;
Difeso/i da: Avv. A. Nucci - Foro: Monza, d'ufficio;

IMPUTATO

del reato p. e p. dagli artt. 56, 624, 625, n.2 c.p. perché al fine di trane profitto con violenza consistita nella rimozione della custodia in plastica, compiva atti idonei diretti in modo in equivoco a impossessarsi di due paia di scarpe e di una tuta per un valore di €. 154 di proprietà dell'esercizio commerciale Bennet, non riuscendo nell'intento per l'intervento del servizio di sicurezza interno.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose.
In d

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero: tre mesi di reclusione ed €150 con equivalenza delle attenuanti generiche.
La difesa: assoluzione per tenuità del fatto; in subordine minimo della pena.

MOTIVAZIONE

L'odierno imputato deve essere assolto per le seguenti ragioni.

All'udienza odierna, con il consenso delle parti venivano acquisiti gli atti di indagini esperite nei confronti di V C

Tali atti consentono di affermare che il reato contestato sussiste e l'imputato lo ha commesso, in quanto dalla denuncia querela e dal verbale di sit di L M A risultano confermati i fatti oggetto di imputazione.
In particolare, il 2015 l'odierno imputato veniva fermato all'uscita del centro commerciale Bennet di dal personale di servizio con indosso delle scarpe Adidas di colore Blu ed una tuta Diadora, merce indossata all'interno del supermercato dopo averla estratta dalla custodia in plastica e sempre sotto il controllo visivo dei controllori addetti a verificare la merce in vendita ed in uscita dalle casse.

Tuttavia, il valore del bene sottratto nel caso di specie (euro 154), la mancata appropriazione della merce per l'immediato intervento del personale di sicurezza del centro commerciale nonché l'incensuratezza dell'imputato, fatto che induce ad una valutazione non solo di unicità del fatto contestato ma altresì di unicità di qualsiasi condotta *contra lagem* dello stesso integrano gli estremi della causa di non punibilità di cui all'art.131 *bis*, recentemente introdotta dal Legislatore, per la particolare tenutità del fatto.

P.Q.M.

Visti e applicati gli artt. 438 e ss., 530 c.p.p.;
Assolve V C perché il fatto non è punibile ai sensi dell'art.131 bis c.p..

Riserva il deposito della motivazione nel termine di giorni 15.

Monza, il 29/09/2015

IL GIUDICE
Emanuele MANCINI

Depositato in Cancelleria
oggi 29 SET. 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
d.ssa Valentina Zozzi